

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE

(Difesa)

47° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 1° OTTOBRE 1975

Presidenza del Presidente GARAVELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione:

« Obblighi di servizio per sottufficiali, graduati e militari di truppa volontari dell'Esercito » (2162):

PRESIDENTE	Pag. 568
PICARDI	568
PIRASTU	568
SIGNORI, <i>relatore alla Commissione</i>	568

Discussione e rinvio:

« Contributo annuo dello Stato all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale » (2163):

PRESIDENTE	569, 570, 572
BONALDI	570
CENGARLE, <i>sottosegretario di Stato per la difesa</i>	572

GATTO Vincenzo	Pag. 571
MONTINI	571
PIRASTU	570
SPORA, <i>relatore alla Commissione</i>	569, 572

Discussione e rinvio:

« Norme sui corsi della Scuola di guerra dell'Esercito » (2164):

PRESIDENTE	572, 575, 576 e <i>passim</i>
CENGARLE, <i>sottosegretario di Stato per la difesa</i>	575, 578
GATTO Vincenzo	577
PICARDI	576, 578
PIRASTU	575
SPORA, <i>relatore alla Commissione</i>	572

La seduta ha inizio alle ore 10,30.

S I G N O R I , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE**Discussione e approvazione del disegno di legge:****«Obblighi di servizio per sottufficiali, graduati e militari di truppa volontari dell'Esercito» (2162)**

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Obblighi di servizio per sottufficiali, graduati e militari di truppa volontari dell'Esercito».

Prego il senatore Signori di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

S I G N O R I, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, non mi pare opportuno soffermarmi diffusamente su questo disegno di legge sul quale la 5^a Commissione permanente ha espresso parere favorevole; già nel corso della discussione del bilancio per l'anno 1974 e successivamente del 1975 ci siamo trovati a sostenere l'esigenza di giovare di tecnologie più avanzate e spesso abbiamo detto che bisognava puntare più sulla qualità che non sulla quantità per migliorare il nostro esercito; personalmente, ricordo di aver lamentato la scarsità dei mezzi destinati alla ricerca scientifica e la insoddisfacente specializzazione dei nostri quadri, piccoli e medi. Se tutto questo ha un senso e un fondamento — e a me pare che lo abbia — è abbastanza chiaro che il periodo di ferma volontaria è divenuto inadeguato a consentire specializzazioni ad alto livello tecnico: infatti il periodo formativo di questi corsi supera spesso i due anni, con la conseguenza di creare degli inconvenienti sui quali non sto a soffermarmi perchè noti e chiari a tutti.

Il presente disegno di legge, pertanto, prevede che gli aspiranti alla frequenza di corsi di un certo livello tecnico, stabiliti con decreto del Ministro della difesa, debbano impegnarsi a rimanere in servizio per almeno cinque anni dopo la conseguita specializzazione; affermare un tale principio mi sembra che sia cosa utile per la funzionalità dell'Esercito e per garantire, sia pur in misura

minima, una maggiore tranquillità ai giovani interessati. Mi pare valida anche l'osservazione contenuta nella relazione governativa al disegno di legge, in base alla quale i giovani che non vogliono proseguire nella carriera militare, accettando questo principio, possono inserirsi nella vita civile con maggior facilità e ad una età ancora giovane (tra i 23 e i 25 anni), quindi con un certo anticipo nei confronti della scadenza dei termini usuali per i concorsi statali. Mi pare anche opportuno quanto stabilito nell'articolo 2 e cioè che, tenuto conto della durata e delle difficoltà degli studi, gli esperimenti necessari per il passaggio in servizio permanente previsti dalla legge 14 ottobre 1960, n. 1191, modificata dalla legge 10 giugno 1964, n. 447, sono sostituiti dal giudizio sul profitto conseguito durante il corso o all'atto dell'esame di diploma, a seconda che la valutazione per il citato passaggio avvenga prima o dopo il completamento degli studi. D'altra parte, coloro i quali non intendono concorrere per il servizio permanente, rimangono in servizio nella posizione di sergenti di complemento.

Per questi motivi e per queste osservazioni invito la Commissione ad approvare il disegno di legge.

P R E S I D E N T E. Dichiaro aperta la discussione generale.

P I C A R D I. Il Gruppo che rappresento è favorevole all'approvazione del disegno di legge.

P I R A S T U. Condivido anch'io l'opinione del collega Picardi.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

All'atto dell'ammissione a corsi di specializzazione di particolare livello tecnico determinati con decreto del Ministro della di-

fesa, i sottufficiali, graduati o militari di truppa volontari dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri) debbono commutare la ferma o rafferma assunta in una rafferma decorrente dalla data di scadenza della ferma o rafferma precedente e avente durata di cinque anni dalla conseguita specializzazione. Tale obbligo permane anche per i sottufficiali che nel frattempo siano transitati nel servizio permanente.

(E approvato).

Art. 2.

Ai fini dell'avanzamento al grado di sergente maggiore e della nomina in servizio permanente del personale di cui al precedente articolo, l'esperimento richiesto dalla legge 14 ottobre 1960, n. 1191, come risulta modificata dalla legge 10 giugno 1964, n. 447, è sostituito dal giudizio favorevole sui risultati ottenuti durante il corso di specializzazione o al termine dello stesso, a seconda che la valutazione abbia luogo prima o dopo il termine del corso.

I sergenti rinunciatari al trasferimento in servizio permanente sono collocati nella categoria di complemento e trattenuti in servizio per il soddisfacimento dell'obbligo assunto, fermo restando il disposto dell'articolo 15 della legge 10 giugno 1964, n. 447.

(È approvato).

Art. 3.

I volontari che alla data di entrata in vigore della presente legge frequentano corsi di particolare livello tecnico per i quali la ferma volontaria o rafferma in atto risulta insufficiente per il completamento dei corsi stessi, potranno entro 60 giorni dalla predetta data assumere l'obbligo della permanenza in servizio previsto dal precedente articolo 1.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge:

« Contributo annuo dello Stato all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale » (2163)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Contributo annuo dello Stato all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale ».

Prego il senatore Spora di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

S P O R A , *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, onorevoli senatori, l'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale è quello che in marina, comunemente, è chiamato Vasca navale; quando fu istituito, invece, la sua denominazione era « Vasca sperimentale centrale governativa ». Si tratta di una vasca nella quale si compiono esperimenti su ogni tipo di imbarcazione ed era, inizialmente, ordinata, diretta e guidata da ufficiali del genio navale e da rappresentanti del Ministero della marina mercantile; nel tempo è venuta decadendo, dal momento che quasi tutti i grandi cantieri navali e gli arsenali militari hanno costruito un proprio centro di studi: oggi sono ben pochi coloro che si rivolgono a questo istituto, malgrado esso svolga sempre un buon lavoro.

Tutto ciò dipende anche dalla misera entità del contributo annuo dello Stato (contributo ordinario) ammontante ad appena un milione e mezzo, stabilito con legge del 1946, che forse allora poteva significare qualche cosa, ma che col passare degli anni è divenuto veramente cosa miserevole. Al contrario, ritengo che l'Istituto potrebbe avere una notevole importanza nel campo delle costruzioni navali e pertanto dovrebbe essere riportato agli antichi splendori, sì da tornare alla guida in questo settore. Trovo pertanto giusto l'aumento del contributo a cento milioni proposto dal disegno di legge in discussione; con tale cifra sarà possibile attrezzare l'istituto in maniera più o meno dignitosa, senza con questo voler fare dei

paragoni con istituti analoghi di altre Nazioni marinare: Norvegia, Danimarca o Inghilterra.

Per quanto riguarda la marina in genere, sia militare che civile, è necessario dare ad essa una struttura almeno dignitosa (attualmente è molto carente). Con tale somma si spera di mettere in grado l'Istituto di cui trattasi di adempiere ai suoi compiti in modo da dare tranquillità a coloro che vi si rivolgono ottenendo, in definitiva, dal punto di vista dell'economia nazionale, una diminuzione di spesa. Ristabilendo, infatti, la funzionalità di tale Istituto potranno essere via via abolite tutte le vasche sperimentali ed i grossi cantieri messi in opera in questi ultimi anni.

Ciò premesso, propongo l'approvazione del presente disegno di legge il cui onere ammonta a lire 100 milioni, a decorrere dall'anno 1975, con la corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, che è autorizzato ad apportare la necessaria variazione di bilancio.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

B O N A L D I . Onorevole Presidente, da quello che ci siamo sentiti dire dal relatore senatore Spora, la Vasca navale (per chiamarla come va chiamata) crea in noi alcune perplessità. Cosa è stato fatto attraverso tale Vasca (la cui utilità era ben nota fino alla seconda guerra mondiale) dal 1946 ad oggi con un milione e mezzo? Il relatore dice che poichè, evidentemente, la Vasca navale non ha potuto far niente fino ad oggi (forse qualcosa è stato fatto nel 1946-47, ma già dal 1948 non vedo cosa si potesse fare), è stato necessario sostituirla con altre vasche sperimentali. Devo quindi ritenere che le vasche sperimentali dei cantieri e le iniziative intervenute nel settore, che sussistono a tutt'oggi, abbiano sostituito la Vasca navale. Pertanto, chiedo al rappresentante del Governo cosa vogliamo fare: dare oggi alla Vasca navale l'importanza che nel frattempo ha perso, essendo stata sostituita da altre vasche sperimentali, e ritenere che pos-

siamo dargliela oggi, nel 1975, con cento milioni? Non possiamo fare neanche un paragone con le Vasche ed attrezzature simili esistenti in altri Stati. Allora, o noi da oggi diamo un contributo veramente imponente e può darsi così che la Vasca centrale abbia la supremazia sulle altre vasche sperimentali, oppure non vedo a che cosa serva questo ampliamento di finanziamento.

Il senatore Spora parla di dignità: noi non siamo oggi nella condizione di metter su o rivitalizzare un centro per sola dignità; o lo facciamo perchè serve o altrimenti non vedo perchè lo dovremmo fare.

Prima di esprimere il mio parere in proposito, chiederei al rappresentante del Governo e al relatore di dirci che cosa ha fatto la Vasca navale fino ad oggi e se ritengono che con cento milioni essa possa diventare un centro di attrazione quando sappiamo già che esistono altre vasche sperimentali che non verranno certamente soppresse per dare dignità alla Vasca navale centrale.

P I R A S T U . Il nostro Gruppo non è contrario all'approvazione del disegno di legge in discussione; certamente, però, l'esiguità del finanziamento proposto, che pare sproporzionato all'obiettivo che viene definito di una certa importanza, pone certi interrogativi. Uno dei dubbi — e credo che ce ne siano altri — è costituito dal fatto che da poco abbiamo approvato lo stanziamento di 1.000 miliardi per la marina militare e nell'esposizione del piano di ristrutturazione di essa non è stato fatto alcun cenno a necessità di questo tipo che dovrebbero essere urgenti ed importanti dato che uno dei motivi posti a fondamento del disegno di legge illustrato e poi divenuto legge, era proprio la modernizzazione della sperimentazione. Credo, pertanto, che un chiarimento in proposito sia necessario. Se poi si potesse sapere, anche se non in dettaglio, cosa è possibile fare con cento milioni, conosceremmo l'utilità di un siffatto contributo. Ciò premesso, però, poichè ritengo che niente è peggio del poco, non avrei nulla in contrario che il contributo di cento milioni fosse accordato, sempre che possa servire veramente a qualcosa.

GATTO VINCENZO. Anch'io devo esprimere qualche motivo di perplessità ed è strano che debba farlo per un disegno di legge che, tutto sommato, sembra di poco conto; spesso, però, simili leggine costituiscono l'indice di un rapporto quanto meno non attivo fra il Governo ed il Parlamento. In questo caso si tratta di un piccolo disegno di legge che non ha alcuna documentazione e motivazione, anzi, tutto ciò che leggiamo non ci invita ad aderire alla richiesta del Governo, ma accentua in noi perplessità e interrogativi: come ha vissuto questo Istituto durante trent'anni? Quale attività ha svolto e che bisogno ne ha sentito l'industria cantieristica del nostro Paese? In mancanza di una sua attività abbiamo costruito buone o cattive navi? Io ho sempre sentito fare dell'ottima propaganda sulle nostre imbarcazioni che, in verità, sono apprezzate nel mondo.

Se le cose stanno come si è detto, l'Istituto non solo è stato inutile per mancanza di fondi, ma anche perchè si è sopperito con altri enti analoghi; esistono cioè più vasche navali nel nostro Paese. Ora, i cantieri che sono già dotati di propria attrezzatura saranno propensi a far confluire l'attività di sperimentazione nell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale? Se così non è, non solo nel passato, ma anche in futuro avremo la conferma che la Vasca navale è stata e sarà inutile e allora lo stanziamento di cento milioni avrebbe il significato di una concessione che non soddisfa esigenze di carattere tecnico, ma soltanto quelle di persone che devono continuare ad essere dirigenti dell'Istituto, ovvero di mantenere mano d'opera che faccia « la guardia » alla Vasca navale. Se in epoca di svalutazione monetaria cento milioni non rappresentano la fine del mondo, tanto è vero che con estrema generosità i ministri proponenti hanno elevato il contributo annuo da lire 1.500.000 a lire 101.500.000 milioni, vale pur sempre il discorso della necessità di una sana amministrazione e del buon uso del denaro pubblico.

Quindi il mio Gruppo non si esprime sfavorevolmente alla richiesta del Governo, ma desidera conoscere con chiarezza se attua-

mo un'opera di sviluppo tecnico, se fronteggiamo una necessità sociale, oppure se svolgiamo un'opera di beneficenza.

Concludendo, devo rilevare che nel campo dei trasporti ci sono diversi indirizzi di sperimentazione: per i trasporti su terra, ad esempio, abbiamo la ricerca propria delle grandi aziende e l'Istituto di ricerca universitaria che vi concorre con scambio di esperienze e di studi. Pertanto, obbedendo al concetto che la ricerca scientifica è libera, noi abbiamo una concorrenza diversa di iniziative, ma — ripeto — siamo nel campo proprio dell'attività di studio universitaria. Ebbene, in questo settore, come stanno le cose? Vi sono altre entrate? Sarei felice che ci si dicesse, dopo tanti anni di esperienza, a che punto siamo giunti nel campo specifico della ricerca tecnico-scientifica. Anzichè sprecare fondi in ricerche non collegate, capirei di più, ad esempio, la riunione di tali istituti in un grande consorzio nel quale far confluire tutti i mezzi.

MONTINI. Il mio intervento è press'a poco simile a quello dei colleghi che mi hanno preceduto e verte sulla necessità di ulteriori chiarimenti.

Un contributo di un milione e mezzo è assolutamente irrilevante ed è inoltre impensabile che un istituto possa essere rivalutato soltanto attraverso la concessione di un contributo, senza prima esaminare cosa sia stato fatto e quali sono le effettive possibilità di svolgere proficuamente l'attività che dovrebbe essergli propria.

Ho esaminato il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 530, e in esso si dice che l'Istituto trae i suoi proventi da un contributo ordinario annuo dello Stato, stabilito allora in lire un milione e mezzo; inoltre, altri mezzi di sussistenza derivavano dal contributo annuo dei cantieri che si servono delle sue prestazioni, nonchè da quanto lo istituto stesso ricava in relazione alla sua attività.

Io sono favorevole alla concessione del contributo perchè con esso possa veramente realizzarsi qualcosa di valido, cioè qualcosa che funzioni e che possa svolgere una attività proficua, e sarei altresì favorevole

anche ad aumentare il contributo stesso, ma, altresì, a negarlo qualora non si possa realmente accertare l'utilità dell'Istituto. Pertanto sarebbe opportuno avere spiegazioni per conoscere la vera attività dell'Ente e per sapere se veramente con questo contributo la « Vasca navale » può raggiungere un livello di utilità che possa interessare le esigenze nazionali.

PRESIDENTE. Riassumendo mi sembra che al fondo delle perplessità manifestate da più parti ci sia la mancanza di informazioni, oltre che di prospettive sulla attività dell'Istituto. Ci troviamo, infatti, di fronte a un disegno di legge che riassume una situazione del 1946, su cui non abbiamo motivi validi di giudizio.

Il relatore è in grado di sciogliere i nodi che si sono presentati nel corso della discussione?

SPORA, relatore alla Commissione. No, e mi associo alle richieste avanzate perchè effettivamente l'illustrazione governativa di questo disegno di legge è molto scarsa, e quanto io ho potuto dire deriva soltanto da conoscenze personali. Quindi anch'io chiedo al Governo di farci conoscere quale è stata finora l'attività dell'Istituto, che cosa esso intende fare col contributo di cui al disegno di legge e quali sono le sue prospettive.

CENGARLE, sottosegretario di Stato per la difesa. Al momento non sono in grado di rispondere alle richieste degli onorevoli senatori; pertanto chiedo che mi sia concesso il tempo necessario per informare la Commissione su tutte le questioni che sono state poste e che personalmente ritengo meritino tutta la nostra considerazione. Chiedo, pertanto, un rinvio della discussione ad altra seduta, nella quale mi auguro di poter fornire ai commissari tutte le spiegazioni necessarie in ordine ai quesiti formulati.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Discussione e rinvio del disegno di legge:

« Norme sui corsi della scuola di guerra dell'Esercito » (2164)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme sui corsi della Scuola di guerra dell'Esercito ».

Prego il senatore Spora di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

SPORA, relatore alla Commissione. Signor Presidente, indubbiamente l'argomento in oggetto è di notevoli proporzioni perchè riguarda tutti gli ufficiali dell'Esercito e dei Carabinieri, sia del ruolo normale che di quello speciale.

Come è noto è stato deciso di abolire con legge 18 giugno 1974, n. 257, i corsi di addestramento alle funzioni di ufficiale superiore; questo corso (la sua frequenza e superamento) era condizione indispensabile per procedere nella carriera e passare al grado superiore. È chiaro che in qualche modo bisognava riordinare gli studi degli ufficiali in ordine alla prosecuzione della loro carriera. Col presente disegno di legge si vengono a istituire due corsi di Stato maggiore: uno normale e uno superiore. Vediamone le caratteristiche fondamentali: ci sarà un corso di Stato maggiore al quale accederanno tutti i capitani del servizio permanente effettivo, nonchè un corso al quale si potrà accedere su domanda degli interessati e dopo una valutazione dei requisiti e dei titoli. Non si vuole, con questo disegno di legge, stabilire un concetto fondamentale e cioè che soltanto la frequenza del corso superiore di Stato maggiore sia elemento indispensabile per la prosecuzione della carriera; infatti un apposito articolo precisa che soltanto un sesto dei posti in organico può partecipare al corso. Questo in linea generale. Passiamo ora ad un esame più dettagliato degli articoli.

L'articolo 1 definisce i due corsi: corso di Stato maggiore, avente lo scopo di completare ed uniformare la formazione tecnico-professionale degli ufficiali in servizio per-

manente effettivo delle Armi dell'Esercito, ai fini del loro successivo impiego in comando di reparto e graduale inserimento nelle complesse attività di lavoro dei comandi; corso superiore di Stato maggiore, inteso ad elevare ulteriormente la preparazione di una aliquota degli ufficiali che abbiano frequentato il corso di Stato maggiore precedente, al fine di abilitarli ad assolvere incarichi di particolare rilievo nell'ambito degli organi centrali, delle grandi unità e dei comandi periferici e di perfezionarne la formazione quali comandanti.

L'articolo 2 precisa che tutti i capitani dei ruoli normali (fanteria, cavalleria, genio), nell'ordine dei ruoli stessi, sono chiamati a frequentare questo corso.

L'articolo 3 concerne i capitani dell'Arma dei carabinieri e per essi il limite di età per la frequenza del corso è di 38 anni. Non tutti, comunque, potranno frequentare il corso di Stato maggiore perchè il numero dei posti è fissato annualmente in relazione alle esigenze dell'Arma (l'Arma dei carabinieri infatti non ha come compito istituzionale funzioni belliche). I capitani dell'Arma, però, possono chiedere di essere ammessi a frequentare il corso (si delinea, così, un vero e proprio concorso) e coloro che saranno valutati sufficientemente potranno partecipare al corso nel numero fissato anno per anno dal Comando dell'Arma.

All'articolo 4 ritroviamo, come dicevo prima, anche il ruolo speciale unico. I capitani di tale ruolo non seguono la sorte di quelli effettivi del ruolo normale. Non tutti infatti sono chiamati a partecipare. Si tratta, praticamente di un concorso che gli interessati debbono sostenere in base alla valutazione dei titoli della carriera. Per coloro che superano il corso vi è il grande vantaggio di essere trasferiti nel ruolo normale degli ufficiali dell'Arma corrispondente (nella legge precedente ciò non era contemplato). Le modalità del concorso e i titoli da valutare saranno stabiliti dal regolamento di esecuzione della presente legge ed i programmi da un decreto del Ministero della difesa.

L'articolo 5 precisa che agli ufficiali saranno comunicate le valutazioni trimestrali

e la posizione nella graduatoria finale che sarà pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Con l'articolo 6 entriamo invece ad esaminare che cosa è il corso superiore di Stato maggiore. Esso si può frequentare solo su domanda (è praticamente un concorso). Le domande verranno valutate sulla base dei normali criteri. Anche in questo caso chi non ha potuto partecipare per motivi di servizio, può farlo al primo o al secondo concorso bandito dopo la cessazione della causa impeditiva. Chi non è vincitore o non è ammesso al concorso può partecipare ad una specie di prova di riparazione per altre due volte consecutive. Viene, poi, enunciato il principio secondo cui il numero dei posti non può superare il sesto, onde soltanto un numero limitato può partecipare al corso. Ciò non blocca la carriera degli altri ufficiali, ma chi lo frequenta avrà qualche punto in più.

L'articolo 7 stabilisce i requisiti per poter frequentare il corso di Stato maggiore richiamandosi all'articolo 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, che, in definitiva, fissa i criteri che conosciamo: qualità morali, di carattere e fisiche, benemerienze di guerra, qualità professionali, doti intellettuali e cultura, eccetera, per i quali viene assegnato un certo punteggio.

L'esame dei titoli è effettuato da una commissione nominata dal Ministero della difesa, presieduta dal comandante della Scuola di guerra e di cui fanno parte il Direttore generale per gli ufficiali dell'Esercito e un capo reparto dello Stato maggiore dell'Esercito.

L'articolo 8 fissa invece i criteri per l'approvazione di coloro che debbono essere ammessi al corso superiore di Stato maggiore: essi devono superare una prova scritta e una prova orale su elementi culturali professionali comuni a tutte le Armi dell'Esercito. Alla prova scritta sono ammessi i candidati che abbiano ottenuto la valutazione dei titoli di cui all'articolo precedente. Le prove di esame non s'intendono superate se il candidato non ha conseguito un punteggio non inferiore ai 18/30 in ciascuna prova e almeno 21/30 nella media fra le prove scritta ed orale.

La Commissione esaminatrice, nominata dal Ministro della difesa, è presieduta dal comandante della Scuola di guerra e composta da otto membri di cui non più di cinque prescelti tra gli insegnanti di detta Scuola.

Le graduatorie, distinte per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e per quelli delle altre Armi, e formate in base alla media tra il punto riportato dal candidato nella valutazione di cui all'articolo precedente e la media dei voti riportati nelle prove d'esame, sono sottoposte all'approvazione del Ministro della difesa. I programmi d'esame sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa.

L'articolo 9 prevede l'esclusione dal corso per motivi disciplinari. Il provvedimento è adottato dal Ministro su proposta del capo di Stato maggiore dell'Esercito, sentito il parere di una commissione convocata dal comandante della Scuola.

L'articolo 10 riproduce l'articolo che riguardava la comunicazione del giudizio di idoneità per il corso normale. L'articolo 11 prevede che gli ufficiali giudicati idonei al termine del corso debbono effettuare un anno di esperimento pratico presso un comando di grande unità o presso un comando militare territoriale, al termine del quale la autorità dalla quale l'ufficiale dipende dovrà pronunciarsi sull'attitudine dell'ufficiale stesso al servizio di Stato maggiore. In altri termini, alla fine dell'anno di esperimento, l'autorità compila la documentazione caratteristica ai sensi della legge 5 novembre 1962, n. 1695, e del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1965, n. 1431, valuta le capacità, le benemeritenze, la cultura dell'ufficiale ed esprime un giudizio generale.

L'articolo 12 riguarda coloro che hanno superato il corso superiore di Stato maggiore, effettuato l'esperimento e compiuto il periodo di comando nei gradi di maggiore o tenente colonnello. Costoro debbono essere sottoposti al giudizio di una commissione sulla loro idoneità alle funzioni che sono chiamati a svolgere. Anche in questo caso la Commissione è presieduta dal capo di Stato maggiore dell'Esercito o dal sotto-

capo di Stato maggiore ed è composta dal vice comandante della Scuola di guerra e da altri tre membri che valutano la personalità dell'ufficiale.

Il numero complessivo degli incarichi degli ufficiali riconosciuti idonei e destinati negli Stati maggiori dei comandi e negli enti centrali e periferici è fissato in 88 per il grado di colonnello ed in 187 per i gradi di tenente colonnello e di maggiore, in modo che agli stessi incarichi possa accedere anche una parte notevole di ufficiali che non hanno frequentato il corso superiore.

L'articolo 13 fissa un concetto generale e cioè: gli ufficiali destinati agli incarichi di cui al precedente articolo cessano dagli stessi o perchè destinati ad altri incarichi non compresi tra quelli contemplati nel predetto articolo 12, o perchè hanno perduto l'idoneità a ricoprire l'incarico.

L'articolo 14 prevede la variazione di una tabella che riguarda i titoli necessari al conseguimento dei vantaggi di carriera per gli ufficiali in servizio permanente effettivo. La variazione consiste in questo: sono stati aboliti i corsi di perfezionamento, di addestramento alle funzioni per ricoprire i gradi superiori. Per quanto concerne il ruolo dell'Arma dei carabinieri — grado di capitano —, secondo la tabella precedente l'aver frequentato il corso superiore d'istituto e l'essere compreso nel primo terzo della graduatoria finale, valeva per 1/10 dell'organico del grado; secondo la nuova tabella, invece, l'aver frequentato il corso di Stato maggiore e l'essere compreso nel primo terzo della graduatoria finale vale per 1/13 dell'organico del grado. L'aver superato il corso superiore di Stato maggiore, secondo la precedente tabella valeva per 1/10 dell'organico del grado per i capitani e per 1/8 dell'organico del grado per i maggiori; con la nuova tabella, invece, si passa ad 1/13 dell'organico del grado per i capitani e ad 1/4 dell'organico del grado per i maggiori.

In ordine, invece, ai ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, l'aver superato i corsi di perfezionamento e l'essere compreso nel primo terzo della graduatoria finale valeva prima per 1/10 dell'organico del grado subalterno. Nel-

4^a COMMISSIONE

47° RESOCONTO STEN. (1° ottobre 1975)

la nuova tabella non esiste il grado subalterno, perchè si parte dal grado di capitano, per cui abbiamo: 1/9 dell'organico del grado per i capitani per quanto riguarda il corso di Stato maggiore e il corso superiore di Stato maggiore; 1/4 dell'organico del grado per quanto riguarda i maggiori.

La tabella, in sostanza, è completamente diversa perchè diverso è il concetto, essendo scomparsa la suddivisione dei gradi.

L'articolo 15 stabilisce che le disposizioni della presente legge si applicano nei confronti dei capitani di cui all'articolo 2 con anzianità di nomina ad ufficiale non superiore al 1° settembre 1962 ed a partire dall'anno accademico che avrà inizio l'anno successivo a quello di pubblicazione della legge.

Agli ufficiali ammessi a frequentare il corso di Stato maggiore anteriormente all'anno accademico suddetto, continuano ad applicarsi le norme vigenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge. Gli stessi ufficiali concorrono alla copertura degli incarichi di cui all'articolo 12, cioè degli incarichi speciali di cui si è già detto.

Devo notare infine che manca l'indicazione della spesa; se ne parla soltanto nella relazione, facendo assommare a 45 milioni l'onere derivante dall'applicazione della legge.

CENGARLE, sottosegretario di Stato per la difesa. Infatti è questa l'osservazione fatta dalla Commissione bilancio; sono in grado, però, di precisare che la spesa di 45 milioni sarà imputata al capitolo 1419 dello stato di previsione per l'anno finanziario 1976.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Informo la Commissione che i pareri richiesti alla 5^a e alla 1^a Commissione sono pervenuti, entrambi favorevoli. Le osservazioni contenute nel parere della Commissione bilancio devono intendersi, ormai, superate dalla precisazione che abbiamo testè ascoltato dall'onorevole sottosegretario Cengarle.

PIRASTU. Signor Presidente, prima che il senatore Spora desse inizio alla sua relazione, ho commentato fra me e i colle-

ghi vicini l'importanza del disegno di legge e i problemi di notevole entità che esso crea. Noi abbiamo una opinione non recente che riguarda in generale la funzione e il ruolo della Scuola di guerra; ammetto che il disegno di legge in qualche misura attenua i caratteri negativi della vecchia Scuola, tuttavia ci troviamo sempre di fronte ad una proposta che non modifica sostanzialmente, come noi vorremmo, il rapporto che la Scuola di guerra ha con l'avanzamento degli ufficiali. Abbiamo sempre giudicato la Scuola come un filtro negativo il cui superamento costituiva un titolo pressochè assoluto per poter progredire più rapidamente nella carriera e raggiungere vertici più alti. Ciò non ci ha mai trovato d'accordo perchè sapevamo benissimo che la Scuola non portava ad una selezione tecnica, ma finiva con l'essere uno strumento di formazione di un qualcosa non molto dissimile da una casta. L'ufficiale che aveva seguito e superato il corso di guerra si trovava in condizioni decisamente privilegiate nei confronti di chi non l'aveva frequentato. Noi, dunque, ci poniamo alcuni problemi: se la Scuola di guerra allora e i due corsi adesso fossero veramente necessari per la formazione degli ufficiali (da capitano a tenente colonnello), non ci spieghiamo perchè questa specializzazione non sia aperta a tutti. Mi rendo conto che qualsiasi apparato militare deve avere uno strumento di selezione che gli consenta di individuare i migliori, quelli che hanno maggiori attitudini, la maggior capacità, la cultura più vasta, l'intelligenza più elevata, altrimenti dovremmo accettare un appiattimento egualitario e l'avanzamento per criterio di anzianità, il che non è possibile; però d'altra parte, la scuola di guerra, così come viene presentata dal disegno di legge, non mi sembra che risponda a questi requisiti. Mi sembra che nel momento in cui tutti riconoscono — e anzi già ci si è avviati su questa strada attraverso la proposta di ristrutturazione dell'Esercito — la necessità di riformare in modo non superficiale ed epidermico il nostro apparato militare, anche la Scuola di guerra, e cioè uno strumento di specializzazione, deve essere modificata adeguatamente alla riforma dell'intero apparato delle Forze armate. Si parla di una

riforma generale della legge sull'organico; in che modo si inserirà la riforma della scuola di guerra in tale riforma più generale? Ci troviamo ancora una volta di fronte a piccole modifiche legislative che non offrono prospettive di rinnovamento generale, ma che ritoccano, in qualche misura, ciò che già esiste. Oltre a questo non saprei andare perchè si ripropone, anche oggi, il problema della nostra conoscenza e della nostra informazione. Io credo che sarei in grado di valutare più seriamente di quanto non possa fare adesso (e non mi riferisco soltanto a me stesso, ma credo che tutti siamo in questa situazione) se fossi stato messo in condizione di conoscere questa Scuola di guerra, come si svolge, qual è la sua attività. Lei sa, signor Presidente, che ogni volta che abbiamo preso contatto con le Forze armate, abbiamo tratto esperienze utilissime per noi e per loro. Noi non abbiamo certamente chiesto di diventare piloti di F-104, però il fatto di essere andati alla base aerea di Grosseto ci ha dato una idea diversa e più completa di quella che avremmo potuto ricavare dalla lettura di riviste e pubblicazioni specializzate. Così come abbiamo avuto una idea diversa e una informazione più efficace a seguito dei contatti avuti con i dirigenti delle forze armate inglesi e tedesche.

Per quanto riguarda la Scuola di guerra mi trovo, almeno personalmente, in una situazione di totale mancanza di conoscenza e invidia moltissimo quei colleghi che, forse, ne sanno qualcosa. Che cosa è questa Scuola? quali sono i rapporti con gli uomini che la frequentano? quali le lezioni, quali i programmi? Sapere come vengono accolti, conoscere i requisiti dei concorsi, quali tipi di esame si devono superare ci permetterebbe di avere una idea più chiara sulle funzioni attuali e sulle prospettive future; si potrebbe anche scoprire che quanto si fa in quella Scuola è così utile da non poterlo mantenere soltanto per una parte degli ufficiali; potremmo anche scoprire che è uno strumento serio ed efficace di selezione e che consente una obiettiva valutazione delle capacità degli ufficiali. Per il momento, però, non sono in grado di dirlo; posso soltanto dire che queste modifiche che vengono proposte col presente

disegno di legge e con le quali si riserva il corso ad una piccola parte di candidati, lasciando gli altri liberi di concorrere all'avanzamento senza essere schiacciati, è qualcosa che va in una direzione giusta, ma si ferma ad una piccola tappa.

Per questo credo, signor Presidente, che sarebbe opportuno concederci un po' più di tempo per riflettere sull'argomento; non chiedo un rinvio di molte settimane, ma soltanto che la discussione non si concluda oggi. Se poi, nell'intervallo, i dirigenti della Scuola di guerra venissero qui a presentarci e spiegarci i programmi, sarebbe ottima cosa; altrimenti veramente finiamo con l'essere dei « pama » della politica militare, gente che non sa niente, che non è degna neanche di una informazione, ma che poi deve fare le leggi. Con quale tranquillità di coscienza le facciamo, quando ci manca ciò che è basilare, cioè la conoscenza, per legiferare?

P R E S I D E N T E . Penso di poter dire con assoluta convinzione — poichè me ne è stato rivolto esplicito invito — che gli Stati maggiori e i direttori delle scuole di guerra non potrebbero non gradire una eventuale visita dei parlamentari della Commissione difesa. La Commissione però dovrebbe essere in grado, qualunque sia il modo attraverso cui avrà luogo questo incontro, di formulare in maniera sufficientemente chiara i quesiti particolari concernenti il disegno di legge.

P I C A R D I . Presidente, lei mi ha preceduto formulando la sua proposta. Indipendentemente dall'incontro suggerito, sempre utile e giusto, io penso che il rappresentante del Governo, se non oggi nella prossima seduta, ci possa aggiornare sugli interrogativi più importanti posti. La materia è delicata, importante e non da sottovalutare; evidentemente, ogni qual volta bisogna operare una selezione è necessario seguire criteri tali da poter prendere il meglio delle vari unità, onde apportar così il migliore contributo. Ecco perchè, ai fini di una informazione più completa, indipendentemente dall'incontro (al quale sono favorevole), ove ci fosse la necessità di accelerare i tempi, potrebbe essere, ripeto, lo stesso Governo a fornire i chiari-

menti richiesti dal senatore Pirastu e che sono nella mente di tutti i membri della Commissione. La mia è una proposta concreta più che una mozione d'ordine o un intervento nel merito.

GATTO VINCENZO. Ventiquattro ore per studiare ed approfondire questo disegno di legge mi sono state insufficienti. Sento il bisogno di consultarmi con i miei compagni sia del Senato che della Camera, e anche con la direzione del mio partito. Si tratta di una questione troppo rilevante per essere considerata superficialmente; non siamo, infatti, dinanzi ad una legge tecnica, ma dinanzi ad una legge politica e sono in gioco questioni molto importanti che riguardano l'ammmodernamento, l'efficienza, la democrazia e le finalità del nostro esercito. Mi associo, dunque, anche a tutte le richieste avanzate che tendono ad approfondire le nostre conoscenze, a farci avere validi elementi di studio e ad aiutarci nella riflessione sulla materia senza tuttavia spostare il rapporto di responsabilità fra il Parlamento e il Governo, che resta sempre il destinatario dei nostri quesiti.

La creazione delle tre categorie per l'accesso alla Scuola superiore di Stato maggiore già impone una selezione nella selezione. La selezione preventiva si ottiene attraverso la frequenza ai corsi della Scuola di guerra, da cui in seguito si avrà una ulteriore selezione degli ufficiali di Stato maggiore; ma qui c'è già un'idea distorta del valore umano e delle possibilità dei vari ufficiali di cui dispone il nostro esercito. Infatti, gli ufficiali del ruolo normale e i capitani dell'Arma dei carabinieri hanno il diritto di partecipare al corso superando un concorso per l'ammissione per soli titoli ed i posti sono determinati in base ad un'aliquota che, essendo variabile, può determinare essa stessa delle ingiustizie: potremo essere infatti dinanzi ad una regola matematica e non ad uno strumento per selezionare valori di carattere tecnico, umano e culturale. Gli ufficiali del ruolo speciale unico « possono » essere ammessi (cioè sono già una categoria inferiore ai capitani dei Carabinieri che hanno titoli per essere ammessi), ma mentre i capitani dei Carabinieri par-

tecipano ad un concorso per soli titoli, questi fanno un concorso per titoli ed esami. Già da queste brevi considerazioni emerge una idea invecchiata, superata e distorta del modo di concepire la formazione degli alti quadri dell'Esercito, partendo dal presupposto che determinate categorie legislativamente individuate forniscono una selezione.

Un altro motivo di perplessità deriva da tutte queste commissioni che ci vengono proposte, illogiche l'una nei confronti dell'altra. A volte le commissioni sono composte di tre membri e si prevede per due membri una persona precisa in base alla funzione, per il terzo membro, invece, una persona che verrà scelta. Ora potrà anche accadere che proprio la volontà di quel terzo membro sia decisiva nella scelta; perchè non dobbiamo quindi sapere a priori chi sarà quella persona?

Ritengo, inoltre, che sono eccessivi i poteri che ancora una volta vengono demandati al comandante della Scuola di guerra. C'è poi un'altra incongruenza: quando la selezione diviene definitiva, i poteri tornano improvvisamente nelle mani del capo di Stato maggiore.

Per concludere, questa impostazione della materia mi lascia perplesso per cui avrei bisogno, oltre che di informazioni, anche di riflessione.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, penso di potere riassumere la discussione nei seguenti termini. È evidente che nell' seduta odierna il rappresentante del Governo non è in grado di soddisfare le legittime richieste della Commissione; quindi si impone, come prima esigenza, un rinvio dell'esame del disegno di legge. Resta da vedere se non sia il caso di nominare una Sottocommissione che, d'accordo col Governo, potrebbe proseguire nell'esame del provvedimento, dal momento che le questioni sollevate investono problemi di ordine politico e di ordine tecnico. Pertanto, proprio per un'economia dei nostri lavori, sarebbe opportuno che la Commissione tornasse a riunirsi dopo avere approfondito l'esame di tali questioni, in modo da essere in grado di riprendere la discussione con un patrimonio di conoscenze ben superiore a quello di cui dispone oggi.

4^a COMMISSIONE

47° RESOCONTO STEN. (1° ottobre 1975)

P I C A R D I . Sono d'accordo con questa proposta.

C E N G A R L E , *sottosegretario di Stato per la difesa*. La proposta del Presidente mi sembra più che opportuna, anche perchè la Sottocommissione potrebbe formulare degli emendamenti sulla base delle osservazioni fatte, il che consentirà al Governo di esaminarli in via breve e di dare una risposta prima che ci si ritrovi in sede di Commissione plenaria. Nel contempo vedremo se sarà possibile effettuare una visita a questa Scuola di guerra o ascoltare i dirigenti della stessa in questa sede, perchè sono certo che attraverso un contatto diretto alcune perplessità potranno essere fugate.

P R E S I D E N T E . Rimane allora inteso che viene istituita una Sottocommissione per l'esame degli articoli del disegno di legge, della quale mi riservo di designare i componenti.

Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 12,05.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO